



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
LIPARI**

(Via Delle Capitanerie di Porto, s.n.c. – ☎ 090 9880819 – ✉ uclipari@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA

**INTERDIZIONE ACCOSTO UNITA' DA TRAFFICO PASSEGGERI NON DI LINEA AD USO
TURISTICO - ISOLA DI STROMBOLI - COMUNE DI LIPARI (ME)**

Il Capo del Circondario Marittimo:

- VISTA:** la propria Ordinanza n. 75/2013 del 26.10.2013, relativa a “Norme di carattere generale per l’accesso e la circolazione all’interno dei porti/approdi, l’ormeggio e l’ancoraggio alla fonda negli specchi acquei del Circondario Marittimo di Lipari”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 12/2016 del 16.04.2016, relativa alla “Disciplina degli accosti nei porti del Circondario Marittimo di Lipari;
- CONSIDERATO:** lo stato emergenziale attualmente in essere presso l’Isola di Stromboli e la necessità dichiarata dal Comune di Lipari di dare priorità all’ormeggio presso il molo di Scari alle unità di soccorso, al fine di far fronte alle criticità generate dalle avverse condizioni meteorologiche verificatesi nei giorni 11 e 12 agosto 2022;
- CONSIDERATO:** l’accumulo di detriti che ostruiscono parzialmente le aree portuali e che non consentono pertanto il regolare svolgimento delle operazioni portuali di imbarco/sbarco di persone e mezzi;
- RITENUTO NECESSARIO:** emanare norme atte a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e delle operazioni portuali;
- VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte Marittima;
- VISTI:** gli atti in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

ORDINA

Articolo 1

Con effetto immediato e fino al ripristino della piena funzionalità dell’infrastruttura portuale, che sarà resa nota con successivo provvedimento, è vietato l’accosto presso l’approdo di Scari dell’Isola di Stromboli a tutte le unità che effettuano traffico passeggeri ad uso turistico di cui all’art 2 dell’Ordinanza n. 12/2016 del 16.04.2016.

Articolo 2

Non sono soggetti al divieto di cui all’art. 1:

- il personale della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio;
- il personale del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o di altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;
- tutte le unità espressamente e preventivamente autorizzate dall’Autorità Marittima in ragione di improcrastinabili e documentate esigenze tali da non arrecare intralcio alle operazioni di protezione civile in atto;

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n. 171/2005 e ss.mm.ii., se alla condotta di unità da diporto.

I contravventori saranno inoltre ritenuti responsabili per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/lipari.

Lipari, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Donato SCOLOZZI
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)